

# CAPITOLO 1

## ORDINAMENTI DEGLI STUDI DALLA SCUOLA DI CASATI ALLA “BUONA SCUOLA”

**SOMMARIO:** 1.1. Sistema scolastico italiano. – 1.2. Sistema di educazione, istruzione e formazione. – 1.3. Assetto dell'istruzione e della formazione professionale. – 1.4. Istituzioni scolastiche paritarie. – 1.5. Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in Europa e in Italia. – 1.6. D.P.R. n. 175 (20 agosto 2012) e indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica. – 1.7. Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA). – 1.8. Istruzione degli adulti e istituzione dei Centri territoriali permanenti (CTP). – 1.9. Istituti comprensivi dalla circolare ministeriale n. 352 del 7 agosto 1998 alla legge n. 111/2011. – 1.10. D.M. n. 254/2012 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e ambienti di apprendimento. – 1.11. Indicazioni nazionali e nuovi scenari (Documento MIUR 22.2.2018). – 1.12. Indicazioni nazionali nei Licei. – 1.13. Linee guida negli istituti tecnici e negli istituti professionali. – 1.14. Istituti tecnici superiori (ITS).

### 1.1. Sistema scolastico italiano

La condizione della scuola italiana è, oggi, profondamente in crisi. I riformisti ritengono che essa sia in tale stato perché fornisce un sapere non solo inadeguato alle esigenze della società attuale, ma anche statico; i conservatori, invece, sostengono che è in crisi perché non riesce più a svolgere la tradizionale funzione di trasmettere ai giovani un sapere, fondato sull'obbedienza e sull'autorità; i “descolarizzatori” affermano, infine, che la crisi della scuola è rappresentata dal fatto che essa ha del tutto esaurito la funzione storica, assegnata dalla società tradizionale. Oggi, è la stessa società, che, attraverso una miriade di agenzie educative, è diventata una comunità educante. Anche la società italiana è stata soggetta al processo di scolarizzazione. Storicamente la scuola, dall'Unità d'Italia a oggi, è stata oggetto di una serie di interventi legislativi, tesi non solo a debellare l'analfabetismo, ma anche a promuovere la crescita culturale e civile dell'intera società. Già nel 1848, la legge n. 818 di Bon Compagni, Ministro della pubblica istruzione del Regno sabauda, si presenta come punto di partenza delle riforme scolastiche nazionali. In tale legge il Ministero assume la funzione di pubblica istruzione, attribuendosi un incarico civile e non religioso. Con la rifor-

ma scolastica di Bon Compagni e con gli interventi di Cavour, la tutela pedagogica e amministrativa dell'ordinamento scolastico si laicizza; anzi il controllo del governo sabauda si estende anche alle scuole private ed ecclesiastiche, aprendo in prospettiva la problematica della libertà d'insegnamento. In precedenza, tali scuole erano governate e controllate dai gesuiti. L'istruzione risulta, secondo la legge n. 818, suddivisa in quattro gradi: universitario; classico o secondario con tre corsi (grammatica, retorica, filosofia). Le discipline che predominano in tali corsi sono le lingue antiche, le lingue straniere, gli elementi di filosofia e le scienze. Tutte e tre i corsi sono preparatori agli studi universitari; il terzo grado è quello tecnico o speciale (scuole professionali per l'avviamento al lavoro) e il quarto è l'istruzione elementare.

La legge di riforma di Gabrio Casati, n. 3725 del 13 novembre 1859, pur formulata per includere la Lombardia nel Regno sabauda, rappresenta l'effettivo avvio del processo di scolarizzazione della società italiana. Il suo impianto complessivo si basa su scuola elementare di quattro anni (primo grado di due anni obbligatorio e secondo grado di due anni facoltativo). Dopo l'istruzione elementare, la legge di riforma n. 3725 prevede due percorsi. Il primo è caratterizzato dal ginnasio inferiore di tre anni, ginnasio superiore di due anni e liceo di tre anni. Il secondo, invece, si distingue in scuola tecnica di tre anni, scuola normale di tre anni, suddivisa, a sua volta, in quattro sezioni (comune, agraria, industriale, commerciale) e istituto tecnico di quattro anni, suddiviso in cinque indirizzi (fisico-matematico, commerciale, di agronomia, industriale e di agrimensura). La legge Casati istituiva innanzitutto una scuola elementare di due gradi, l'inferiore e il superiore, ciascuno di due anni, obbligatoria (nei comuni con meno di 4.000 abitanti limitatamente al primo grado), gratuita e – a differenza di quanto avveniva in Francia e in Germania nello stesso periodo – unica. Dopo le elementari chi poteva permetterselo, aveva accesso al ginnasio (inferiore e superiore, complessivamente di cinque anni di durata) e quindi al liceo (triennale) che apriva la porta a tutte le facoltà universitarie. Era questo, com'è noto, il percorso normale previsto per la formazione e la riproduzione della classe dirigente. In alternativa era possibile frequentare la scuola tecnica (triennale), che a differenza del ginnasio era gratuita, e, quindi, avere accesso alla scuola normale (triennale), che rilasciava il diploma di maestro, oppure alle varie articolazioni dell'istituto tecnico (quadriennale)". Nel 1877, con la legge n. 3963 del Ministro Michele Coppino, si ribadisce con forza che il corso inferiore della scuola elementare, passando da due a tre anni, debba essere obbligatorio. Nel 1904, con la legge n. 407, il Ministro Vittorio Emanuele Orlando rende obbligatoria l'istruzione fino a sei anni (quattro anni di corso elementare e due anni di corso popolare). Al corso popolare si accede con un "esame di maturità". In seguito, nel 1911, la legge Daneo-Credaro avoca allo Stato la gestione e l'amministrazione delle scuole elementari, affidate fino a quel momento alle provincie e ai comuni. Il 21 luglio dello stesso anno è istituito, con la legge n. 466, il liceo moderno. La lotta all'analfabetismo incomincia, in tal modo, a dare alcuni risultati: la media nazionale dal 1911

al 1921 passa dal 37,9% al 27,3%. Un'altra riforma che ha inciso profondamente, dopo la legge di Casati, sul processo di scolarizzazione della società italiana è la n. 3126, proposta dal Ministro Giovanni Gentile e approvata nel 1923. L'impianto complessivo della riforma è: scuola materna non obbligatoria; scuola elementare di cinque anni, suddivisa in un primo grado inferiore (triennale), in un secondo superiore (biennale); corso integrativo (VI, VII e VIII classe); ginnasio inferiore di tre anni; ginnasio-liceo classico di cinque anni, che permette di accedere a tutte le facoltà universitarie; istituto tecnico inferiore di quattro anni; istituto tecnico superiore in agrimensura di quattro anni, che prevede la possibilità di accedere alla facoltà universitaria di agraria; istituto tecnico superiore commerciale di quattro anni, che dà accesso alle facoltà universitarie di scienze statistiche e attuariali e di economia e commercio; istituto magistrale inferiore di quattro anni; istituto magistrale superiore di tre anni, che permette l'iscrizione all'istituto superiore di magistero, diventato facoltà universitaria nel 1935; scuola media di quattro anni; liceo scientifico di quattro anni, che consente di accedere, tranne che ai corsi di laurea in lettere e filosofia e in giurisprudenza, a tutte le facoltà universitarie; liceo femminile di tre anni; scuola complementare di tre anni; scuola di metodo o scuola magistrale di tre anni.

Secondo la legge n. 3126, dopo la scuola elementare, si può accedere, inoltre, a un corso integrativo oppure a un corso complementare, ambedue triennali (VI, VII e VIII classe). La riforma di Gentile, per il suo impianto complessivo, si richiama alle idee liberali e non rappresenta, come alcuni hanno sostenuto, la fascistizzazione della scuola italiana. Questo è, invece, avvenuto con la legge n. 899 del primo luglio 1940 del Ministro Giuseppe Bottai, che sancisce l'unificazione degli indirizzi (ginnasio inferiore, istituti tecnici inferiori, istituti magistrali e scuola complementare, diventata, nel 1928, avviamento professionale con il Testo unico n. 577 del Ministro Giuseppe Belluzzo) in scuola media, triennale e con l'insegnamento del latino. La scuola di avviamento professionale, alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale, continua il suo percorso. Questi due tipi di scuola (media e di avviamento) sono unificati, nel 1962, con la legge n. 1859.

La *Carta* della scuola del Ministro Bottai (1939) e la riforma del 1940 hanno, come obiettivo, l'esigenza di controllare masse di contadini e di operai, al fine di incanalarle nei settori di “scarico” dell'avviamento professionale e di evitare loro l'opportunità di potersi inserire in un tipo di scuola che faccia accedere a studi superiori e universitari. Dopo la caduta del fascismo, sono emanati, nel 1945, i programmi della scuola elementare, i quali, giacché s'ispiravano ai principi del pedagogista americano John Dewey, vengono riformulati, nel 1955, e ricondotti a una sintesi delle esperienze pedagogiche italiane idealistiche e spiritualistiche.

Nel secondo dopoguerra si ampliano i tassi d'iscrizione alla scuola media inferiore e all'avviamento professionale. Nel 1962 viene, poi, approvata la scuola media unica e fissato, per legge, il diritto all'istruzione obbligatoria sino all'età di

quattordici anni. Negli anni Sessanta, l'istruzione diventa di massa e, nel 1969, vengono, a tal proposito, resi liberi gli accessi all'università, scompaginando la società italiana. L'istruzione di élite non ammette le classi inferiori ai processi di scolarizzazione, ma, al contrario, alla fine degli anni Sessanta, con la scuola di massa, molti giovani cominciano ad accedere a tali processi; ciò avviene poiché la società italiana, nel suo complesso, cerca di riflettere sul fatto che, per definire la crescita economica e lo sviluppo sociale, sia indispensabile e impellente effondere le conoscenze.

L'impianto organico della riforma Gentile, superato, nel 1962, nella scuola media inferiore, non è, oggi, più idoneo neanche alle esigenze della scuola media superiore. Anzi, per le continue e veloci trasformazioni cui le società tecnologicamente avanzate sono soggette, non è più sufficiente, per restituire all'istituzione scolastica efficacia, una qualsiasi riforma, ma è necessaria una sua riorganizzazione dinamica, affinché diventi un centro continuo di apprendimento e di formazione.

All'inizio degli anni Cinquanta del Novecento, un disegno di legge n. 2001 del 13 luglio 1951, presentato dal Ministro Gonella, compie il tentativo di ridisegnare l'impianto complessivo del sistema scolastico secondario, ma non è nemmeno discusso in Parlamento. Esso è "informato al principio della specificazione degli studi e delle attività professionali" e prevede tre indirizzi di studi: licei, istituti tecnici, istituti professionali. "L'espansione della scolarizzazione che inizia ben prima dell'introduzione della 'media unica' nel 1963, esprime - ha scritto M. Paci in *Mercato del lavoro e classi sociali in Italia* - la risposta delle classi subordinate al blocco dei salari e al mantenimento di un alto differenziale, economico e sociale, tra classe operaia e ceti impiegatizi. Il successivo sviluppo della scolarizzazione a livelli via via superiori porterà ben impressi i segni di questa sua origine. Esso non potrà più essere utilizzato, negli anni Sessanta, per formare forza lavoro operaia integrata e versatile, proprio perché funziona ormai come strumento di fuga dalla condizione operaia. La scuola secondaria italiana, dunque, pur divenendo scuola 'di massa', non si trasforma in scuola 'terminale' come quella americana, ma resta, nelle sue strutture e, quel che più conta, nelle motivazioni dei suoi utenti, una scuola preparatoria di élite". Negli anni Sessanta hanno, in tal senso, ottenuto qualche successo i Ministeri di Luigi Gui: riforma della scuola media (legge n. 1859 del 23 dicembre del 1962) con l'unificazione della scuola di avviamento professionale e della scuola media; istituzione della scuola materna statale (legge n. 444 del 18 marzo 1968).

Nel 1969, nell'attesa, poi, della riforma, il Governo approva una nuova formula dell'esame di maturità, la liberalizzazione degli accessi universitari e il quinto anno integrativo per l'istituto magistrale e per gli altri corsi di quattro anni degli istituti di scuola superiore. Negli anni Settanta, durante il convegno di Frascati (4-8 maggio 1970, promosso dal Ministro Riccardo Misasi), viene proposto di quinquennializzare la secondaria, eliminare i corsi triennali o biennali, deprofessionalizzare gli istituti tecnici, delegare la preparazione professionale alle regioni, garantire che tutti gli indirizzi della secondaria fornissero "uguale cultu-

ra generale” e incrementare il valore dell’uguaglianza, ipotizzando una scuola onnicomprensiva. Dal 1971 al 1985 si fanno continui tentativi di approvare una riforma dell’istruzione secondaria, ma i partiti, divisi (le sinistre sposano l’ottica “unicista e uniformizzante” di Frascati, mentre la Dc e le destre propendono per una riforma che abbia solo qualche piccola iniezione di differenziazione), non riescono a trovare un’intesa. Negli anni Ottanta inizia la strategia riformista. Il Ministro Franca Falcucci, dopo che il partito socialista italiano ha abbandonato, per i continui fallimenti, la logica di una riforma centralistica e totalizzante, incomincia a mettere in pratica, per riformare la scuola secondaria, la “strategia dei piccoli passi”. Su tale linea predispone: un progetto, per razionalizzare gli indirizzi e per riorganizzare i piani di studio del biennio superiore, al fine dell’innalzamento dell’istruzione obbligatoria; i nuovi programmi per le discipline del biennio; le sperimentazioni.

Tra il 1987 e il 1992 vengono approvati alcuni provvedimenti importanti per la scuola italiana; il Ministro della pubblica istruzione, Giovanni Galloni, istituisce (8 febbraio 1988) una commissione ministeriale, composta di otto commissari (Cesarina Checcacci, presidente Uciim, Donato Moro, coordinatore degli ispettori tecnici centrali, Orazio Niceforo, preside, Luciana Pecchioli, presidente Cidi, Ethel Serravalle, Laura Serpico Persico, ispettrice centrale, e il salesiano Giancarlo Zuccon); essa è presieduta dall’on. Beniamino Brocca. Nel 1991, vengono approvati i programmi “Brocca” per il biennio e, nel 1992, per il triennio. Le finalità educative e didattiche, gli obiettivi e i contenuti dei programmi “Brocca” sono prescrittivi.

Gli indirizzi che sono previsti nella riforma “Brocca” sono: classico, linguistico, socio-psico-pedagogico, scientifico-tecnologico, scientifico, scientifico-tecnologico per ITI, chimico, elettrotecnico e automazione, elettrotecnico e telecomunicazioni, informatico e telematico, meccanico, tessile, delle costruzioni, territorio, agroindustriale, biologico, economico-aziendale, linguistico-aziendale.

## 1.2. Sistema di educazione, istruzione e formazione

La riforma scolastica, varata, con la legge 10 febbraio 2000, n. 30, dal Ministro della pubblica istruzione Berlinguer, prevede *la scuola dell’infanzia, il ciclo primario, suddiviso in tre bienni, e il ciclo secondario, che ha la durata di sei anni e si articola in sei aree (umanistica, scientifica, tecnica, tecnologica, artistica e musicale)*.

La riforma Moratti (legge 28 marzo 2003, n. 53) sostiene, invece, all’art. 2 che *il sistema educativo d’istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia di durata triennale, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria (durata di cinque anni) e della scuola secondaria di primo grado (durata di tre anni), e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale*. Come si può notare, la riforma Moratti recupera l’impianto del progetto Berlinguer, che unificava la scuola

elementare e secondaria di primo grado in un solo ciclo. Il sistema scolastico viene, quindi, suddiviso in: scuola dell'infanzia (durata triennale con possibilità d'iscrizione dei bambini che compiranno il terzo anno entro il 30 aprile); primo ciclo (durata di otto anni, di cui cinque "1+2+2" per la primaria e tre "2+1" per la secondaria di primo grado. Potranno iscriversi i bambini che compiranno sei anni entro il 30 aprile. Il ciclo si conclude con l'esame di Stato e con la scelta degli studenti tra i licei e la formazione professionale); secondo ciclo (durata di cinque "2+2+1" anni per i licei artistico, classico, scienze umane, economico, linguistico musicale, scientifico, tecnologico e di quattro per gli istituti professionali; agricolo-ambientale, tessile-sistema moda, meccanico, chimico e biologico, grafico-multimediale, elettrico-elettronico-informatico, edile e del territorio, turistico-alberghiero, aziendale-amministrativo, sociale-sanitario).

Il Ministro Moratti introduce, sostituendo la denominazione "obbligo scolastico e formativo" anche "il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione", in altre parole stabilisce che i ragazzi e le ragazze si avvalgano dei percorsi d'istruzione, di formazione e di alternanza scuola/lavoro fino a diciotto anni oppure sino al conseguimento di una qualifica professionale. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché l'alternanza scuola-lavoro, sono previsti nel D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005. La riforma Moratti è stata abrogata dal Governo Prodi.

La "strategia del cacciavite" viene pensata per limitare i passaggi parlamentari della riforma scolastica che il Ministro Fioroni progetta, dopo aver abolito, nel 2006, la riforma Moratti. Il governo Prodi, in verità, commette, attraverso l'abrogazione della legge n. 53 del 28 marzo del 2003, un atto anticostituzionale. La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 nella riforma del titolo V ribadisce, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che sono riservate alla potestà esclusiva dello Stato le "norme generali dell'istruzione" ed è demandata alla potestà legislativa concorrente delle regioni "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione", che è oggetto esclusivo della legislazione regionale. Fare la forzatura da parte del Ministro Fioroni, con la legge n. 40 del 2007, di attribuire allo Stato la prerogativa di legiferare contemporaneamente sull'istruzione e sulla formazione professionale non solo è stato un atto anticostituzionale, purtroppo reiterato dal Ministro Gelmini, ma anche un tuffo nel passato, ritornando agli anni Cinquanta del Novecento, alla proposta di riforma del Ministro Guido Gonella n. 2001 del 1951 (licei, istituti tecnici e istituti professionali).

Per riforma ordinamentale e dei gradi di scuola, attuata dalla Gelmini, s'intende l'insieme degli atti normativi, relativi al settore dell'istruzione (dalle scuole dell'infanzia all'università) e approvati con interventi, che sono contenuti in alcuni articoli (15, 16, 17, 64 e 66) della legge n. 133 del 6 agosto 2008; nella legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che include una serie di modifiche del sistema scolastico italiano, soprattutto inerenti alle scuole primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado e di secondo grado; nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 (disposizioni urgenti per il diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca); nella legge n. 240 del 30 dicembre

2010 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario); nel decreto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010 (requisiti necessari dei corsi di studi); in altri provvedimenti normativi (D.P.R. n. 81 del 2008, D.P.R. n. 89 del 2009, D.P.R. n. 122 del 2009, i decreti del 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, legge n. 183 del 2010 e così via). Il D.P.R. n. 87/2010, concernente la riforma degli Istituti professionali, è stato modificato, nel 2017, adeguando gli indirizzi di studio (passano da sei a undici) e intervenendo sul quadro orario (diminuiscono le ore, pur rimanendo il monte/ore lo stesso, della parte generale e aumentano quelle d'indirizzo).

In generale si può affermare che il fine principale di tali atti normativi sia stato quello di rileggere e di riorganizzare, attraverso delle riforme, il sistema ordinamentale delle istituzioni scolastiche italiane da quelle dell'infanzia fino all'università.

Nell'anno scolastico 2007/2008, in base al co. 630 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, si prospetta, in Italia, l'avviamento di iniziative sperimentali, improntato ad azioni pedagogiche avanzate, per l'ampliamento dell'offerta formativa a favore dei bambini di età tra i due e tre anni. In seguito, vengono istituite per legge (art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 89 del 2009) le cosiddette “*Sezioni primavera*”. Il legislatore ha voluto, così, rispondere alla domanda di un servizio educativo per un itinerario di preparazione qualificata concernente la scuola dell'infanzia, già istituzionalmente esistente e operante sul territorio italiano. Le tappe storiche fondamentali dell'attuale assetto della scuola dell'infanzia sono: l'istituzione della scuola materna statale (legge n. 444 del 18 marzo 1968); l'emanazione degli “orientamenti”, nel 1991, della scuola materna; linee guida, nel 2004, per la scuola dell'infanzia (D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59); indicazioni nazionali del 2007 per il curriculum; la pubblicazione del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 (revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione ai sensi dell'art. 64, co. 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La scuola dell'infanzia non è obbligatoria ed ha una durata triennale. Attiva i seguenti campi di esperienza: il sé e l'altro; il corpo in movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.

Il tempo scuola è di quaranta ore settimanali, che sono estendibili dall'istituzione a cinquanta e riducibili, per richiesta dalle famiglie, a venticinque. Per quanto concerne l'iscrizione, possono, su richiesta delle famiglie, essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. La scuola primaria deve essere un qualificato ambiente di apprendimento. L'art. 3 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, a proposito del primo ciclo d'istruzione, afferma che l'istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo devono poter rispondere ai criteri di qualità ed efficienza del servizio, “nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra loro consorziati”. All'art. 4, poi, si parla di iscrizione

ni, del tempo scuola e della dotazione organica, sostenendo che: “Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (co. 1). Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (co. 2). Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a ventiquattro, ventisette, e sino a trenta ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle quaranta ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non abbia specifici titoli, previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti (co. 3). Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente co. 3, secondo i modelli orari in atto: ventisette ore, corrispondenti all’orario d’insegnamento, di cui all’art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali/facoltative, di cui al co. 2 del medesimo articolo, senza compresenze; trenta ore comprensive delle attività opzionali/facoltative, corrispondente all’orario delle attività, di cui all’art. 7, co. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009; quaranta ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze (co. 4).

Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli di orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al D.Lgs. n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007 (co. 5). La dotazione organica d’istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche. Riguardo alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in ventisette ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l’integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate (co. 6). A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l’anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, non solo secondo uno specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico, assegnate all’istituto,



ma anche sulla base della presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e d'inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle quaranta ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali in conformità a intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le Autonomie locali in sede di Conferenza unificata (co. 7). Qualora non sia possibile procedere al raggruppamento delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti d'insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo (co. 8). Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze riguardanti Cittadinanza e Costituzione si applica l'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008 (co. 9). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale (co. 10). Sono organizzati, ai sensi dell'art. 64, co. 4, lett. d), del decreto legislativo. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo” (co. 11). Le nuove indicazioni vengono varate con gli impianti culturali organizzati sulla continuità e incentrati sui traguardi delle competenze.

Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola, secondo il D.P.R. 89/2009, si compone di tempo normale (29 + 1), cioè di ventinove ore settimanali, più trentatré ore annuali (quasi sempre 1 ora per settimana) da destinare ad attività di approfondimento di lettere, e di tempo prolungato (36 + 4), vale a dire di trentasei ore settimanali d'insegnamento, più quattro ore annuali da destinare a insegnamento, ad attività varie oppure alla mensa.

L'attuale assetto della scuola secondaria di secondo grado o del secondo ciclo d'istruzione, secondo i D.P.R. nn. 87, 88, 89, è:

- Licei (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane). Il liceo delle scienze umane ha anche l'opzione economico-sociale e quello scientifico ha l'opzione scienze applicate. L'indirizzo sportivo è approvato in seguito (8 settembre 2011) dal Consiglio dei Ministri con proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gelmini, che s'inserisce strutturalmente, dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti e attività specifiche. Il riordino dei Licei è avvenuto con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. Le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento sono state approvate il 26 maggio 2010;
- Istituti tecnici. Per il settore economico (amministrazione, finanza e marketing. Per il settore tecnologico (meccanica, mecatronica ed energia; traspor-

- ti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e bio-tecnologie; sistema moda; agraria, agro-alimentare e agro-industria; costruzioni, ambiente e territorio). Il riordino degli istituti tecnici e le linee-guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica sono stati approvati con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, prefigurando percorsi quinquennali.
- Istituti professionali. Per il settore dei servizi (servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; servizi socio-sanitari; servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; servizi commerciali). Per il settore industria e artigianato (produzioni industriali e artigianali; manutenzione e assistenza tecnica). Il riordino degli istituti tecnici è stato approvato con D.D.R. 15 marzo 2010, n. 87, prefigurando percorsi quinquennali. Gli indirizzi negli istituti professionali sono diventati 11 con il D.Lgs. n. 61/2017.
- Negli istituti tecnici e professionali è previsto un Ufficio tecnico per sostenere l'organizzazione dei laboratori.

### **1.3. Assetto dell'istruzione e della formazione professionale**

Il sistema dell'Istruzione e formazione professionale non ha una dimensione a carattere nazionale ma regionale. Tale sistema prevede che il giovane, alla fine della classe terza o quarta di una scuola professionale regionale o di un Centro di formazione professionale può, dopo aver acquisito una qualifica (triennale o quadriennale), optare per un anno o due anni integrativi presso un istituto statale, e ottenere un diploma per accedere all'Università o per proseguire gli studi dell'Istruzione tecnica superiore. Nel mese di giugno 2014, con Nota del Ministero del lavoro e in applicazione dell'art. 8-bis della legge n. 128 del 2013, è stato emanato il decreto interministeriale (Istruzione, lavoro ed economia) sull'opportunità per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado di realizzare, nel triennio 2014/2016, un percorso misto d'istruzione e di formazione nelle aziende, per conseguire il diploma di scuola superiore con la certificazione delle competenze e con l'acquisizione del credito didattico. A tali percorsi misti sono interessati soprattutto gli istituti professionali. Ogni istituzione scolastica può stipulare con le aziende che hanno sottoscritto un'intesa con il Ministero del lavoro, dell'istruzione e la Regione di appartenenza una convenzione. Questa deve contenere un piano formativo personalizzato, il nome del tutor designato dalla scuola, l'orario di lavoro, come apprendistato, fino a un massimo del 35% di quello scolastico dello studente e la designazione del tutor aziendale. Una volta sottoscritta la convenzione tra la scuola e l'azienda interessata, lo studente stipula un contratto di apprendistato e inizia il percorso misto per acquisire crediti didattici; il percorso avviato fa maturare crediti, anche se la sperimentazione s'interrompesse. Il decreto interministeriale stabilisce anche che l'azienda deve organizzare e gestire finanziariamente corsi di formazione obbligatori in servizio sia per il tutor aziendale sia per quello della scuola partecipante.

#### **1.4. Istituzioni scolastiche paritarie**

In Italia, le scuole private dell'infanzia, primarie e secondarie, in base alla legge n. 62/2000, emanata in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, possono chiedere la parità ed entrare a far parte del sistema d'istruzione nazionale. Esse per essere riconosciute e per operare, devono garantire: un progetto educativo in conformità con i principi della Costituzione; un PTOF conforme alle norme; la titolarità della gestione; la pubblicità dei bilanci; i locali conformi alle leggi dello Stato; gli organi collegiali per la partecipazione democratica; l'iscrizione aperta a tutti coloro, che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta; l'applicazione delle norme in materia d'inserimento degli studenti diversamente abili o in condizione di svantaggio; la costituzione di corsi completi (non può essere riconosciuta la parità a singole classi); il personale docente, fornito del titolo di abilitazione, o personale docente volontario (in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive) in possesso di titoli scientifici; i contratti di lavoro, che onorino quelli collettivi nazionali di settore; la valutazione dei processi e degli esiti, per opera del Sistema nazionale di valutazione dell'Invalsi.

Le figure, che governano le scuole paritarie, sono: il gestore; il coordinatore didattico.

Il sistema scolastico italiano (scuole pubbliche e paritarie) è governato, a livello centrale, dal MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che si struttura in dipartimenti. A livello regionale e territoriale è, invece, governato dagli Uffici scolastici regionali (USR) e dagli Uffici territoriali (ex USP).

#### **1.5. Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in Europa e in Italia**

L'insegnamento delle religioni è, nelle scuole pubbliche europee, presente in quasi tutti i Paesi con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), in differenti contenuti confessionali (buddismo, cristianesimo, ebraismo, islam, comparazione fra religioni) e con vari approcci (storico, etico, para-catechistico, aconfessionale). È del tutto assente, come insegnamento istituzionale, in Francia, nella Repubblica Ceca, in Slovenia e in Albania. In Italia, l'insegnamento della religione cattolica è regolamentato dal concordato Stato-Chiesa cattolica, stipulato e sottoscritto il 18 febbraio 1984. Tale concordato ha sostituito il precedente dell'11 febbraio 1929. I concordati tra la chiesa cattolica e lo Stato italiano hanno, dal momento che il Vaticano è uno Stato sovrano, assunto la forma di veri e propri accordi internazionali. Sono, tuttavia, non solo tutelati i diritti delle altre confessioni religiose, ma vige anche la possibilità di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Coloro che non se ne avvalgono, possono: scegliere, sollevando l'istituzione scolastica da ogni responsabilità, di abbandonare durante tale ora l'istituto; scegliere di non lasciare per tale ora l'istituto. In tal caso,

la scuola deve predisporre la sorveglianza e, laddove è possibile, organizzare un'attività alternativa.

Ciò, in conformità all'art. 8 della Costituzione italiana che recita: "Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese con relative rappresentanze".

Il diverso trattamento, riservato alle altre confessioni religiose, è determinato dal fatto che, non appartenenti a Stati sovrani, non sono soggette di diritto internazionale. Per tale motivo le intese con tali confessioni non possono fare altro che assumere la forma di atti unilaterali dello Stato italiano.

### **1.6. D.P.R. n. 175 (20 agosto 2012) e indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica**

Il D.P.R. n. 175 del 2012 è il regolamento dell'intesa tra il MIUR e la conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmato il 28 giugno 2012 dal ministro Profumo e dal cardinale Bagnasco. Tale regolamento fissa le indicazioni didattiche della religione cattolica, premettendo che il suo insegnamento fosse impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana e ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica – si sostiene nel D.P.R. n. 175 – è organizzato attribuendo a esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore. La collocazione oraria di tali lezioni è fatta dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività d'insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme defini-

te. Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

### **1.7. Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA)**

I Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA) rappresentano un percorso d'innovazione strategica per quanto riguarda il sistema formativo dell'Ue. In Italia, con il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto il 1° febbraio del 1999, sono stati avviati, nel quadro del sistema integrato formazione e lavoro, la riorganizzazione e il potenziamento dei Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA). Tale sistema si prefigge di: favorire gli adulti a rientrare nel sistema formale d'istruzione e formazione professionale; incrementare in ogni cittadino le conoscenze e la formazione intellettuale; facilitare in tutti l'acquisizione delle competenze necessarie al mondo del lavoro e alla vita sociale; far acquisire la lingua italiana agli stranieri; permettere a tutti di acquisire gli elementi di base e anche avanzati d'informatica; far acquisire le lingue straniere.

Il documento, elaborato e approvato nel marzo del 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000 dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città e Autonomie locali, è il punto di riferimento per le nuove scelte comuni tra le istituzioni scolastiche, le agenzie di formazione professionale, il volontariato e il privato sociale. I Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA) possono, oltre ai corsi per far conseguire agli utenti la licenza di scuola primaria e il diploma di scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, organizzare anche percorsi individuali, modulari e flessibili, per permettere a chi li frequenta l'acquisizione di linguaggi e di competenze (culturali, comunicative, socio-relazionali e professionali), necessari per condividere la società dell'informazione. Tali Centri, al termine delle attività, pertanto, rilasciano: la certificazione del titolo di licenza di scuola primaria; la certificazione del titolo del diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado; la certificazione di un attestato delle attività di professionalizzazione e di riqualificazione professionale; la certificazione di un attestato delle attività di cultura generale.

I soggetti attivi dei Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti (EDA) sono: le istituzioni scolastiche; il sistema regionale della formazione professionale; le strutture dei servizi per l'impiego; le reti civiche delle iniziative per l'educazione degli adulti; le infrastrutture culturali (biblioteche, musei, teatri e così via); le attività imprenditoriali; le associazioni (culturali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie e così via); le università.

Il progetto dell'educazione degli adulti (EDA) è stato, attualmente, assegnato, in Italia, all'azione di Centri territoriali permanenti. Il compito dei CTP è di coordinare le offerte d'istruzione e di formazione, destinate agli adulti e programmate

## STUDIO DI CASI

Per tale prova orale, il Regolamento emanato con D.M. 3 agosto 2017, n. 138 richiede di dimostrare la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Lo studio di casi (case-study) è un approccio metodologico, che si rivolge ad aspetti peculiari della vita, dei fenomeni sociali e dell'attività professionale. Il caso è una rappresentazione di un fatto o di un fenomeno in un contesto problematico, che mostra circostanze particolari, affinché chi sia coinvolto possa determinare un'azione appropriata da intraprendere. È un approccio che simula la realtà e si riannoda alle esperienze e alle conoscenze di coloro che sono coinvolti, immettendoli attivamente nel processo di riconoscimento delle competenze e motivandoli ad applicare la teoria alla pratica. Quello che è insito nel caso presenta una condizione di sperimentazione non rischiosa; anzi, costituisce una "palestra" per stabilire e, nello stesso tempo, accrescere la propria competenza ad:

- esaminare situazioni complesse;
- indicare la migliore soluzione dei problemi, individuando le possibili opzioni;
- assicurare le opportune linee di azione, tenendo conto del confronto tra le posizioni che i soggetti coinvolti assumono.

Lo studio di casi può avere un carattere esplicativo, quando chi opera nella realtà si prefigge di chiarire un fatto o un contesto. Esso può, tuttavia, anche assumere un carattere descrittivo, quando ci si prefigge di analizzare, descrivendola, una certa situazione, o esplorativo, nel momento in cui chi sta facendo un'indagine si propone di analizzare un caso per ottenere informazioni valide a intraprendere un successivo esame della realtà. Lo studio di casi, che ha carattere esplorativo, è detto anche ricerca-pilota. In generale, in quest'ultimo esempio, lo studio di casi si prefigge di formulare ipotesi da mettere alla prova per attivare indagini più rigorosamente realistiche.

### **Caso n. 1**

***La/il candidata/o, trovandosi a operare oggi per risolvere un caso di organizzazione complessa, in che modo penserebbe di attivare una pianificazione strategica?***

### **Riferimenti normativi e teorici**

- Art. 17 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- D.lgs. 286/99 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, I principi organizzativi;
- Alberto Felice De Toni, Andrea Barbaro, *Visione evolutiva. Un viaggio tra uomini e organizzazioni, management strategico e complessità*, Etas, Milano, 2010.
- Sebastian Nokes, Sean Kelly, *Il project management: tecniche e processi*, 2ª ediz., Pearson Education, Torino, 2008.
- Luciano Visentini, Margherita Bertoldi, *Conoscere le organizzazioni*, University Press, Firenze, 2009.
- Karl Weick, *Organizzare*, Utet, Torino, 1993.

### **Svolgimento**

L’organizzazione complessa è, oggi, un modello di rete, nel quale si costituiscono nodi e connessioni. I primi sono i tipi di attori coinvolti e le seconde rappresentano i momenti di scambi relazionali tra i singoli attori. L’organizzazione della rete lascia, pertanto, molta libertà di scelta agli attori coinvolti, anzi più la rete si espande verso il globale, maggiormente la scelta degli obiettivi è speculare; invece più si circoscrive alla realtà locale e maggiormente la programmazione o la pianificazione diventa pratica. La qualità della rete si misura, perciò, attraverso gli elementi che la costituiscono e in funzione degli obiettivi da raggiungere. Oggi, le organizzazioni complesse sono anche quelle basate sul modello “project-based organization”, nelle quali i progetti seguono percorsi indipendenti e autonomi. L’orientamento è di pensare a organizzazioni “complesse a legami deboli”. Un’organizzazione complessa è, oggi, un modello di rete, nel quale si costituiscono nodi e connessioni. I primi sono i tipi di attori coinvolti e le seconde rappresentano i momenti di scambi relazionali tra i singoli attori. Oggi, le organizzazioni complesse sono anche quelle basate sul modello “project-based organization”, nelle quali i progetti seguono percorsi indipendenti e autonomi. Per la recente crisi economica, a livello mondiale, sta emergendo, tuttavia, una condizione d’incertezza per le organizzazioni sia sul presente sia sul futuro. Le decisioni che bisogna prendere lasciano spazio, così, all’ambiguità e alla flessibilità. Un modello organizzativo complesso è, oggi, anche la scuola, che può essere vista come un sistema aperto al centro di una rete di relazioni con il territorio. In tale prospettiva ogni cambiamento di un elemento del sistema si riflette sull’intera organizzazione (Teoria generale dei sistemi, Ludwig Von Bertalanffy, 1968). Una pianificazione strategica riproduce un processo di linee programmatiche, attraverso cui si stabiliscono gli obiettivi, che un’organizzazione intende realizzare. Vengono indicati anche gli strumenti

e le metodologie da utilizzare, per perseguire tali obiettivi in un'azione a medio/ lungo periodo. In tal modo, i processi di gestione degli obiettivi sono coordinati e maggiormente razionali. La pianificazione implica, in linea di massima, il come e il quando realizzare un'attività. Il come e il quando richiama, a sua volta, le strategie di comunicazione. La strategia di comunicazione deriva dalle scelte strategiche complessive. Con il termine "strategie di comunicazione" ci si riferisce "all'insieme di scelte riguardo agli obiettivi da raggiungere e ai mezzi principali per realizzarli". La strategia di comunicazione viene definita in funzione degli obiettivi che si pone; questi possono essere raggruppati in tre categorie: informare; far apprezzare; far agire. I suddetti obiettivi devono essere: realistici, in altre parole né troppo bassi né troppo alti; specifici e non generici; riferiti a un certo contesto temporale (di solito, da uno a tre anni). Solo dopo aver definito gli obiettivi, si traccia la strategia di comunicazione, che si articola in tre fasi: in un primo tempo si traccia la "strategia del messaggio"; in un secondo momento, si disegna la "strategia creativa"; in un terzo momento si formalizza la "strategia dei mezzi".

## **Caso n. 2**

***Il/la candidato/a, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, che vengono determinati a livello nazionale, partecipando ad un'assemblea dei genitori, come risponderrebbe alla domanda delle analogie e differenze tra Pof e Ptof?***

### ***Riferimenti normativi e teorici***

- Art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento dell'autonomia).
- Art. 1, commi 12, 13 e 14 della legge n. 107/2015.
- Nota MIUR 06.10.2017, prot. n. 1830 (Orientamenti concernenti il Piano triennale dell'Offerta formativa)
- Maria Teresa Stancarone, Una guida per il PTOF, Tecnodid, Napoli, 2018.
- Nicola D'Amico, Storia e storie della scuola italiana, Zanichelli, Bologna, 2009.

### ***Svolgimento***

Il Piano dell'offerta formativa (Pof) deve, in base all'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi che vengono determinati a livello nazionale, ma, nello stesso tempo, deve partire sia dalla "storia" sia dall'analisi delle condizioni sociali, economiche e culturali del territorio, nel quale gli Istituti, che lo adottano, operano. Le istituzioni scolastiche attuano, in tal modo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, gli obiettivi, le indicazioni e le linee-guida nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto all'apprendimento e alla crescita educativa e formativa di ciascun allievo. Anche le scuole parificate, pareggiate e legalmente



riconosciute, entro il termine, di cui al co. 2 dell'art. 1 (D.P.R. n. 275 del 1999), adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento, relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si applicano, altresì, le disposizioni, di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 275. Le fasi, per la realizzazione del Pof (Art. 3 del D.P.R. n. 275/1999), sono: documentazione e analisi (bisogni e risorse); elaborazione (definizione delle attività corrispondenti ai bisogni, identificazione delle funzioni e degli obiettivi, determinazione dei ruoli e delle attività (chi, cosa, come, quando) e produzione di nuova documentazione; approvazione (Collegio dei docenti) e adozione (Consiglio d'istituto); pubblicazione (Albo e Sito Web dell'Istituto) e pubblicizzazione (interna ed esterna – studenti, famiglie, territorio); esecuzione, verifica, documentazione, valutazione, trasparenza e responsabilità (accountability, customer satisfaction). La legge n. 107/2015, in parte, riscrive l'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999. I commi 12, 13 e 14 dell'unico articolo stabiliscono che entro il mese di ottobre, l'istituzione scolastica deve predisporre il piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) per il triennio successivo. Il piano deve comprendere le iniziative di formazione-aggiornamento rivolte ai docenti e al personale Ata. Esso può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre. L'Ufficio scolastico regionale (U.S.R) ne verifica la congruità e lo trasmette al MIUR. Al co. 14 si afferma, poi, che Il Ptof dovrà, innanzitutto, indicare anche il fabbisogno di posti di organico (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa). Esso è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio d'istituto. Le fasi per la realizzazione del Ptof (art. 1, commi 12, 13 e 14 della legge n. 107/2015): documentazione e analisi (bisogni e risorse); elaborazione da parte del Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico (definizione delle attività corrispondenti ai bisogni, identificazione delle funzioni e degli obiettivi, determinazione dei ruoli e delle attività – chi, cosa, come, quando –, produzione di nuova documentazione; approvazione (Consiglio d'istituto) e adozione (Dirigente scolastico); pubblicazione (Albo e SitoWeb dell'Istituto) e pubblicizzazione (interna ed esterna – studenti, famiglie, territorio); esecuzione, verifica, documentazione, valutazione, trasparenza e responsabilità (accountability, customer satisfaction).

### **Caso n. 3**

***La/il candidata/o individui, trovandosi di fronte all'indizione di uno sciopero del personale, quali sono le procedure e le regole di applicazione, esponendo brevemente la regolamentazione del diritto di sciopero nelle istituzioni scolastiche?***